



FAQ LINEE GUIDA

VI ELENCO

PRIN 2022 PRIN 2022 PNRR



Sommario

1. BANDO PRIN 2022 PNRR	3
2. BANDO PRIN 2022 E PRIN 2022 PNRR	4

1. BANDO PRIN 2022 PNRR

N°	Quesito	Risposta
1	<p><i>Dal momento che il 30 marzo u.s. non è stato possibile procedere con gli adempimenti amministrativi e scientifici relativi al primo quadrimestre, per assenza della procedura CINECA, la seconda rendicontazione, prevista per il 30 luglio 2024, dovrà contenere anche i dati relativi alla prima o sarà necessario presentare due diverse rendicontazioni e relazioni scientifiche, una per ciascun quadrimestre?</i></p>	<p>Si dovrà procedere con due distinte rendicontazioni relative alle spese sostenute per ciascun quadrimestre.</p>

2. BANDO PRIN 2022 E PRIN 2022 PNRR

N°	Quesito	Risposta
1	<i>Nell'ambito della procedura di "Sostituzione e/o trasferimento dei responsabili di unità", quale data va inserita nel campo "Data di decorrenza del provvedimento"?</i>	Nel campo "Data di decorrenza del provvedimento" all'interno della procedura "Sostituzione e/o trasferimento dei responsabili di unità, va indicata la data a partire dalla quale è in vigore la sostituzione e/o il trasferimento. Si ricorda, con l'occasione, che la responsabilità dell'unità di ricerca deve essere assicurata senza soluzione di continuità per l'intera durata del progetto.
2	<i>Nel caso sia necessario procedere con la sostituzione del PI, quale nominativo deve essere indicato?</i>	L'art. 5, comma 3, del D.D. n. 104/2022 e l'art. 6, comma 3 del D.D. n. 1409/2022, prevedono che in domanda vada indicato il nominativo del sostituto del PI – da individuarsi tra i responsabili delle unità di ricerca – che subentri in caso di impedimento del PI alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto. Alla luce di quanto sopra, nel caso sia necessario procedere con la sostituzione del PI, l'ufficio ricerca dovrà selezionare obbligatoriamente il nominativo del sostituto PI, pena la mancata autorizzazione da parte dell'ufficio MUR, tranne nel caso in cui il sostituto PI ricopra il ruolo di PI in un progetto PRIN 2022 PNRR (se la sostituzione riguarda un PRIN 2022) o PRIN 2022 (se la sostituzione riguarda un PRIN 2022 PNRR).
3	<i>Considerato che l'articolo 225, comma 8 del D. Lgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici che prevede, anche dopo il 1° luglio 2023, l'applicazione del D.L. n. 77/2021 e del D.L. n. 13/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, che siano finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, è possibile, per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, procedere con l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici?</i>	Si conferma la facoltà di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia per gli interventi del PNRR con le procedure indicate nell'art. 1, comma 2, lett. a e lett. b del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, così come modificata dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021. Al riguardo, giova rappresentare che il regime temporaneo di deroga delle semplificazioni in materia di procedure sottosoglia, di cui all'art. 1 del DL 76/2020, è scaduto il 30.06.2024 (termine fissato dall'art. 14 del D.L. 13/2023, comma 4, come modificato dall'art. 8 del D.L. 30/12/2023, n. 215), per cui a far data dal 01.07.2024 alle procedure di affidamento diretto o negoziata senza bando sotto soglia dovranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. a e b del d.lgs. 36/2023. In ultimo e ad ogni buon fine, si segnala che ai sensi dell'art. 48 comma 3 bis del D.L. 77/2021, per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro, è applicabile la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 36/2023 (già art. 63 del D.Lgs n. 50/2016) e all'articolo 158 del medesimo decreto legislativo (già art. 125 del D.Lgs. 50/2016).

4	<p><i>Per i progetti PRIN 2022 e PRIN 2022 PNRR è necessario compilare la checklist per:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>l'acquisizione di servizi come l'hotel per gli speaker invitati ad una conferenza di progetto</i>- <i>conferimento di incarichi come nel caso di seminari su tematiche di progetto?</i> <p><i>Se non è stata compilata prima, è possibile farlo anche successivamente?</i></p>	<p>Le Check-List relative al reclutamento del personale e alle procedure di gara (cfr. All.6 e All.7 delle Linee guida prot. 148 del 08/02/2024) sono state predisposte affinché il Soggetto attuatore/beneficiario, ripercorrendo i vari punti di controllo, possa predisporre tutti gli atti ritenuti essenziali ai fini della successiva valutazione del Ministero circa la correttezza e la regolarità della procedura esperita.</p> <p>Tale adempimento deriva sia da specifiche previsioni regolamentari (cfr. art. 22 del Reg. 2021/241) in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, sia da specifiche prescrizioni del Servizio centrale per il PNRR del MEF (cfr. Circolare n. 30 del 11/08/2022 prot. 212865) secondo cui il Soggetto attuatore assume obblighi specifici in tema di autocontrollo, tra gli altri, del rispetto della regolarità amministrativo - contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR, nonché di evidenza documentale del controllo svolto in relazione a ciascuna procedura posta in essere, secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali titolari di misure (es: check list, attestazioni, verbali, nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria in ragione delle peculiarità e specificità di ciascuna riforma/del singolo investimento).</p> <p>Per quanto sopra esposto, si conferma la necessità di compilare le Check-List sopra richiamate per ciascuna procedura posta in essere nell'ambito del PNRR.</p>
5	<p><i>Riguardo all'open access di una pubblicazione PRIN, l'editore ci ha proposto la condizione che segue:</i></p> <p><i>"Self-archiving (green open access)</i></p> <p><i>Where articles are published via the subscription route, authors are permitted to self-archive the accepted manuscript (the version post-peer review, but prior to copy-editing and typesetting) on their own personal website and/or in their funder or institutional repositories, for public release after an embargo period of 12 months after first publication".</i></p> <p><u><i>Tale condizione, che prevede l'embargo di un anno, è ammissibile?</i></u></p>	<p>Con riguardo alla clausola proposta dall'editore è evidente che si colloca in antitesi con le previsioni degli Avvisi di riferimento in materia di "Open access", laddove è previsto che ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche "peer reviewed" nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.</p> <p>In ragione di quanto sopra, la spesa sostenuta per una pubblicazione che preveda, anche solo per un anno, l'accesso previo pagamento non può essere ritenuta ammissibile.</p>